

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 26-7691

D.lgs. 214/2005. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte.

A relazione degli Assessori Ferrero, Valmaggia:

La Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE, prevede misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

La Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), prevede le misure obbligatorie di contrasto.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi delle piante.

In particolare l'articolo 50 del predetto decreto legislativo definisce i compiti dei Servizi fitosanitari regionali e stabilisce, tra gli altri, che il Servizio fitosanitario regionale curi l'esercizio delle seguenti competenze:

- l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
- il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
- l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
- la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
- l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria.

La D.G.R. n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 avente ad oggetto "D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" ha incaricato la Direzione Agricoltura attraverso il Settore fitosanitario di adottare le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo e

vigilanza di cui al predetto decreto legislativo di attuazione dei decreti ministeriali in tema di lotta obbligatoria fitosanitaria.

Il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

La D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, prevede nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

A fine luglio 2018 è stato rinvenuto, per la prima volta in Piemonte, il coleottero cerambicide *Anoplophora glabripennis*, nel Comune di Vaie (TO). A metà settembre 2018 l'insetto è stato ritrovato anche nel Comune di Cuneo.

Anoplophora glabripennis è un organismo nocivo da quarantena, inserito nell'allegato I della direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, e rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali, arboree e arbustive, per gli ecosistemi urbani e forestali.

Le piante attaccate dall'insetto appartengono ai seguenti generi: *Acer* spp. (acero), *Aesculus* spp. (ippocastano), *Alnus* spp. (ontano), *Betula* spp. (betulla), *Carpinus* spp. (carpino), *Cercidiphyllum* spp. (katsura), *Fagus* spp. (faggio), *Fraxinus* spp. (frassino), *Koelreuteria* spp. (albero delle lanterne cinesi), *Platanus* spp. (platano), *Populus* spp. (pioppo), *Salix* spp. (salice), *Tilia* spp. (tiglio) e *Ulmus* spp. (olmo).

Gli adulti di *Anoplophora glabripennis* si nutrono a spese di foglie, piccioli e della corteccia di giovani getti. Le femmine ovide pongono in genere nella parte alta dei tronchi e nei rami principali di specie arboree. Le larve scavano estese gallerie nei tronchi e nei rami, con forte deperimento delle piante che possono andare incontro a schianti o morire nell'arco di alcuni anni. Dalle gallerie viene emessa abbondante rosura e anche linfa (es. negli aceri). Completato lo sviluppo, le larve si incrisalidano in primavera negli strati sottocorticali. Lo sfarfallamento degli adulti avviene soprattutto in estate, scavando con le mandibole dei fori circolari di uscita di circa 1 cm di diametro.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, in collaborazione con l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.), con le Amministrazioni comunali di Vaie e Cuneo e con i Carabinieri Forestale di Torino e Cuneo, ha tempestivamente attivato interventi di contrasto alla diffusione dell'insetto e di monitoraggio.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici ha comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizio Fitosanitario Centrale con nota prot. 23281/A1703A del 31/07/2018, il ritrovamento di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie (TO) e con nota prot. 26871/A1703A del 21/09/2018 il ritrovamento nel Comune di Cuneo.

I focolai di Vaie e Cuneo sono stati rispettivamente notificati alla Commissione UE mediante il portale “Europhyt” in data 02/08/2018 Outbreak N. 596 e in data 24/09/2018 Outbreak N. 628.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, con D.D. 902 del 10 agosto 2018 "Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte. Definizione delle zone delimitate e applicazione delle misure fitosanitarie ufficiali di eradicazione" ha effettuato la prima demarcazione relativa al focolaio di Vaie e ha definito le prime misure di emergenza.

Per il focolaio di Cuneo sono in corso indagini al fine di definire l'esatta dimensione del territorio interessato.

Si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per limitare la diffusione sul territorio regionale dell'insetto *Anoplophora glabripennis* in considerazione dei gravi danni che può arrecare alle piante.

La Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 prevede alcune misure obbligatorie particolarmente impattanti quali:

- a) l'abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano segni causati dall'organismo nocivo nonché delle piante asintomatiche appartenenti ai generi *Acer* spp. (acero), *Aesculus* spp. (ippocastano), *Alnus* spp. (ontano), *Betula* spp. (betulla), *Carpinus* spp. (carpino), *Cercidiphyllum* spp. (katsura), *Fagus* spp. (faggio), *Fraxinus* spp. (frassino), *Koelreuteria* spp. (albero delle lanterne cinesi), *Platanus* spp. (platano), *Populus* spp. (pioppo), *Salix* spp. (salice), *Tilia* spp. (tiglio) e *Ulmus* spp. (olmo), ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate, sia su suolo pubblico sia su suolo privato;
- b) divieto di movimentazione fuori dall'area delimitata del legname e dei residui di potatura non cippati delle piante appartenenti ai generi elencati alla precedente lettera a);
- c) divieto di messa dimora in piena aria di alberi appartenenti ai generi elencati alla precedente lettera a);
- d) monitoraggio intensivo volto a verificare la presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis* sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto (con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata), e comprendente almeno un'ispezione all'anno utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione all'altezza della chioma. Ove opportuno, viene effettuato un campionamento distruttivo mirato.

Considerato che:

- attualmente l'insetto è presente in misura limitata sulla superficie regionale;
- è necessario ottenerne il contenimento in tempi molto rapidi;
- è necessario che le misure siano applicate in modo capillare nell'area interessata dalla presenza dell'insetto.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, nell'ambito delle attività regionali di controllo e vigilanza in tema di lotta obbligatoria fitosanitaria, ha già intrapreso azioni per fronteggiare l'emergenza, ma occorre porre in atto ulteriori misure, necessarie per controllare ed impedire la diffusione dell'organismo nocivo al di fuori delle zone finora interessate al fine di contenere e prevenire gravi danni al tessuto economico agricolo piemontese e all'ambiente.

Al fine di effettuare le operazioni di cui alla lettera a), ovvero l'abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano segni di infestazione causati dall'organismo nocivo nonché delle piante asintomatiche ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, si ritiene necessario attivare le risorse umane e i mezzi all'interno dell'Ente e in particolare, secondo quanto previsto all'art. 21 della l.r. n. 4/2009 gli operai forestali operanti sul territorio regionale;

dato atto che la spesa per l'impiego degli operai forestali non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, poiché le risorse per le retribuzioni e l'acquisto delle forniture necessarie per le attività forestali in amministrazione diretta sono già stanziati sui competenti capitoli della missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Ritenuto pertanto indispensabile per affrontare l'emergenza il coinvolgimento delle strutture regionali afferenti alla Direzione Agricoltura e alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica al fine di operare in stretto coordinamento mettendo a disposizione le specifiche competenze.

Ritenuto inoltre necessario, date le specifiche competenze in monitoraggi sugli organismi nocivi delle piante e in ambito forestale, il coinvolgimento dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.).

Tutto ciò premesso.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di prendere atto dell'emergenza causata dalla presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis* sul territorio piemontese;
- di istituire, per le finalità indicate in premessa, un gruppo operativo per l'emergenza fitosanitaria *Anoplophora glabripennis*, composto da risorse umane interne all'Ente afferenti, in via principale, alle Direzioni regionali Agricoltura e Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica con l'eventuale coinvolgimento di soggetti esterni pubblici a titolo gratuito aventi le competenze utili per fronteggiare e proporre le soluzioni all'emergenza indicata;
- di dare atto che nell'ambito del predetto gruppo operativo la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, per il tramite delle strutture tecnico regionali territorialmente competenti, assicurerà l'impiego degli operai forestali regionali nelle operazioni di abbattimento, secondo le modalità e tempistiche che verranno di concerto concordate;
- di dare mandato alla Direzione Agricoltura, Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici di assicurare il coinvolgimento dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.) in conformità alla convenzione n. 242 del 16/7/2018 di cui alla D.D. n. 744 del 06/07/2018;
- di stabilire che le funzioni di coordinamento sono attribuite alla Direzione Agricoltura, Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

- di rinviare ad un successivo provvedimento l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attività di contrasto alla diffusione dell'insetto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)